



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

SEZIONE 16

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>QUISTELLI</u> | <u>AGOSTINO</u> | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>SIROCCHI</u> | <u>FRANCESCO</u> | <u>Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>CRUCIANI</u> | <u>ANDREA</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 8212/2016
depositato il 30/05/2016

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 2

IVA-ALTRO 2012

proposto dal ricorrente:

difeso da:
NAPOLI GIUSEPPE
PIAZZALE DELLE PROVINCIE, 8 00162 ROMA RM

SEZIONE

N° 16

REG.GENERALE

N° 8212/2016

UDIENZA DEL

14/12/2016 ore 09:30

N°

2001/16/17

PRONUNCIATA IL:

14.12.2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

30.01.2017

Il Segretario

Spatep



COMMISSIONE TRIBUTARIA
Provinciale di Roma
DECISIONE

R.G.R. N° 8212/2016

Sul ricorso presentato all'ufficio il 9/05/2016 e depositato in Commissione il 30/05/2016 dalla _____, CF. _____ P.IVA _____, in persona del rappresentante Sig. _____, rappresentata e difesa dal dottore commercialista NAPOLI GIUSEPPE, presso il cui studio elegge domicilio per il presente procedimento in Roma, Piazzale delle Province n. 8, contro Agenzia delle Entrate Direzione provinciale II di Roma,

avverso

la cartella esattoriale n. 09720160028320379000 emessa ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73 per imposte IRES e IVA relative all'anno 2012 e notificata il 17/03/2016 per l'importo complessivo di _____ di cui _____ per l'IRES non pagata e _____ per IVA di Maggio 2012 non pagata oltre interessi e sanzioni tutte nella misura del 30% per gli omessi versamenti e per tardivi versamenti IVA dei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2012.

Chiede la ricorrente l'annullamento delle sanzioni per omessi/tardivi versamenti causati da illiquidità e crisi finanziaria della società e quindi una causa di "forza maggiore", in presenza di crediti vantati con la Pubblica Amministrazione che superano di gran lunga il 50% del totale, idonea ad escludere l'applicazione delle sanzioni tributarie (DLgs 472/97 Art. 6 c.5). In alternativa chiede la ricorrente la



R.G.R. N° 8212/2016

riduzione al 10% delle sanzioni avuto riguardo alla modalità di recapito del così detto avviso bonario, diversa da quella espressamente richiesta in dichiarazione.

Replica l'ufficio sostenendo la correttezza del proprio operato. Conclude la ricorrente con una memoria illustrativa e il deposito di copie di ulteriori sentenze di merito e articoli di legge.

La Commissione dopo aver esaminato il ricorso , le deduzioni dell'ufficio, la memoria e la documentazione in atti ritiene che il ricorso stesso vada accolto.

Nel comportamento della Società non è assolutamente ravvisabile il dolo, ma seppure una colpa attenuata dalla dimostrata situazione finanziaria per lo più causata dal tardivo pagamento di ingenti crediti vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni sebbene diverse dall'Amministrazione Finanziaria. Il comportamento della ricorrente non è quindi stato finalizzato alla elusione o evasione fiscale, ma trattasi di omessi versamenti scaturenti da regolare dichiarazione per complessivi _____ nonché di ritardati versamenti relativi a tutti i mesi da Gennaio a Settembre 2012 che hanno generato sanzioni amministrative (30%) per complessivi _____ che vengono contestate. Tra l'altro una gestione più accorta di questi pagamenti tardivi con il I pagamento di Gennaio alla fine di tutti e gli altri pagati nei termini, avrebbe comportato una sanzione di gran lunga più contenuta.

La Commissioni ritiene doversi applicare alla fattispecie il comma 5 dell'art. 6 del D.Lgs del 18/12/97 n. 472 “ Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”. Per forza maggiore , come nel caso di cui si discute , è da intendersi la mancanza di liquidità dovuta a ingenti crediti contabilizzati nei confronti di pubbliche amministrazioni. Questo fatto legittima l'esclusione delle sanzioni per l'assenza del requisito della colpevolezza .



R.G.R. N° 8212/2016

La Commissione ritiene non dovute le sanzioni tributarie e trattandosi della non facile interpretazione della norma sulle cause di non punibilità , compensa le spese di giudizio.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso . Spese compensate.

Così deciso in Roma 14.12.2016

IL PRESIDENTE RELATORE

Francesco Sirocchi